



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 675

Seduta del 24/10/2018

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

MARTINA CAMBIAGHI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILO RIZZOLI

PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA

STEFANO BRUNO GALLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

SILVIA PIANI

FABIO ROLFI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Davide Carlo Caparini

Oggetto

APPROVAZIONE DELLA METODOLOGIA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CREDIT SCORING FINALIZZATA A RICHIEDERE GARANZIE FIDEJUSSORIE ALLE IMPRESE NELL'AMBITO DI AGEVOLAZIONI SOTTO FORMA DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A RIMBORSO, AI SENSI DELL'ART. 2, CO. 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 19 FEBBRAIO 2014

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta

L'atto si compone di 20 pagine

di cui 15 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE:

- la DCR 64 del 10/07/2018 che approva il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, nella quale si individuano tra gli altri l'obiettivo di promuovere politiche a favore dell'accesso al credito, attraverso lo sviluppo di strumenti innovativi di finanza complementare *fintech*, nonché tramite il consolidamento del sistema delle garanzie e la piena attuazione dei criteri e delle modalità previsti dall'art. 2, lett. c, della l.r. 11/2014;
- la Legge Regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività", e in particolare l'articolo 2;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Regionale 11/2014, così come modificato dall'art. 11 della Legge Regionale 28 dicembre 2017, n. 37 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale – collegato 2018), attribuisce alla Giunta Regionale il compito di stabilire, per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera d) sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, l'introduzione di gradazioni della garanzia fidejussoria in funzione della classe di rischio e la relativa metodologia di definizione (altresì detta *credit scoring*), nonché l'individuazione della più idonea tipologia di garanzia in relazione alla tipologia delle imprese e alle caratteristiche e finalità della singola agevolazione;

RILEVATO che i dati 2018 di Banca d'Italia confermano che la qualità del credito erogato è migliorata, con un'incidenza dei crediti in sofferenza rispetto al totale impieghi ridottisi dal picco del 18.5% nel marzo 2017 al 12,9% del luglio 2018 (valori riferiti a imprese non finanziarie e famiglie produttrici). Sebbene la presenza di sofferenze nei finanziamenti bancari sia fisiologica, tali valori rimangono a livelli ancora elevati se paragonati a quelli pre-crisi;

PRESO ATTO della relazione predisposta da Finlombarda S.p.A. sullo stato del contenzioso relativo ai finanziamenti regionali in essere al 31 luglio 2018, acquisita in data 10/10/2018 protocollo A1.2018.0234306, dalla quale si evince che l'incidenza delle sofferenze è pari al 10.9% e che l'incidenza dei mancati incassi su prestiti erogati da Finlombarda S.p.A. a valere su fondi regionali è complessivamente pari al 3,59%, con forti differenze tra i finanziamenti destinati all'avvio di impresa (incidenza media 15,9%) e le altre tipologie di finanziamento (incidenza media 2,6%);

CONSIDERATO che è stato avviato un percorso di confronto attraverso l'istituzione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di apposito Gruppo di lavoro interdirezionale approvato con Decreto n. 1966 del 14/02/2018, per la definizione della metodologia sopra richiamata;

DATO ATTO che detto Gruppo di lavoro interdirezionale ha elaborato il documento “Metodologia Standard di Valutazione del rischio”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, che individua:

- il modello di “*credit scoring su dati storici*” che si applica a tutti gli interventi regionali di competenza, con l’eccezione di quelli rivolti al supporto dell’avvio di impresa (“*credit scoring per le start-up*”), ovvero quelli in cui la delibera che definisce l’intervento regionale preveda l’utilizzo di una specifica e differente metodologia;
- il modello di “*credit scoring per start-up*” che si applica alle iniziative regionali rivolte al supporto dell’avvio di impresa nonché a qualsiasi iniziativa regionale nell’ambito della quale il soggetto richiedente non sia in possesso di almeno due bilanci ovvero due dichiarazioni fiscali (ovvero documentazione equipollente), con l’eccezione di quelli in cui la delibera istitutiva dell’intervento regionale preveda l’utilizzo di una specifica e differente metodologia;
- le classi di rischio e il relativo quadro cauzionale;
- le forme di garanzia ammissibili ai fini del perfezionamento dell’operazione finanziaria;

VALUTATO che il documento sopra menzionato dà piena attuazione all’art. 2 co. 2 lettera b) della l.r. 11/2014;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare la “Metodologia Standard di Valutazione del rischio”, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO altresì opportuno stabilire che la “Metodologia Standard di Valutazione del Rischio” di cui all’Allegato A:

- sia adottata su tutte le nuove agevolazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) della l.r. 11/2014 che prevedano contributi in conto capitale a rimborso e che necessitino, ai fini della concessione del finanziamento, di una valutazione economico/finanziaria;
- non si applica alle misure che prevedano il ricorso a risorse di Finlombarda in abbinamento alle risorse regionali, in quanto la valutazione di merito creditizio e la conseguente definizione del quadro cauzionale per queste ultime saranno



Regione Lombardia

LA GIUNTA

determinate in maniera unitaria per le risorse regionali e le risorse di Finlombarda secondo le modalità normalmente previste per gli intermediari finanziari vigilati da Banca d'Italia;

VISTE:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta Regionale;

VALUTATE e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la "Metodologia Standard di Valutazione del rischio", di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera b) della lr. 11/2014;
2. di stabilire che la "Metodologia Standard di Valutazione del Rischio" di cui al predetto Allegato A:
 - sia adottata su tutte le nuove agevolazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) della lr 11/2014 che prevedano contributi in conto capitale a rimborso e che necessitino, ai fini della concessione del finanziamento, di una valutazione economico/finanziaria;
 - non si applica alle misure che prevedano il ricorso a risorse di Finlombarda in abbinamento alle risorse regionali, in quanto la valutazione di merito creditizio e la conseguente definizione del quadro cauzionale per queste ultime saranno determinate in maniera unitaria per le risorse regionali e le risorse di Finlombarda secondo le modalità normalmente previste per gli intermediari finanziari vigilati da Banca d'Italia;
3. di trasmettere il presente atto a Finlombarda S.p.A. per gli adempimenti di competenza;
4. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul portale istituzionale di Regione



Regione Lombardia
LA GIUNTA

Lombardia.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Metodologia Standard di Valutazione del rischio

La l.r. n. 37 del 28 dicembre 2017 ha apportato modifiche all'articolo 2 della l.r. 11/2014 e all'articolo 28 ter della l.r. 34/1978, prevedendo per *"le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 sotto forma di contributi in conto capitale a rimborso, l'introduzione di gradazioni della garanzia in funzione della classe di rischio e la relativa metodologia di definizione, nonché l'individuazione della più idonea tipologia di garanzia, in relazione alla tipologia delle imprese e alle caratteristiche e finalità della singola agevolazione"*.

In applicazione di quanto sopra, la presente metodologia standard di valutazione del rischio definisce le modalità di stima della classe di rischio di soggetti richiedenti l'accesso alle agevolazioni regionali, individuando diverse forme di garanzia e prevedendone la graduazione in funzione della classe di rischio medesima.

La presente Metodologia si applica unicamente ai soggetti richiedenti l'accesso ad agevolazioni regionali sotto forma di contributi in conto capitale a rimborso (come definiti all'art. 2 della l.r. 11/2014 e all'art. 28 ter della l.r. 34/1978), aventi i requisiti e/o le caratteristiche meglio precisate ai successivi paragrafi 2 e 3.

La presente metodologia non si applica ai soggetti percettori di contributi in conto capitale a fondo perduto (come definiti all'art. 2 della l.r. 11/2014 e all'art. 28 ter della l.r. 34/1978).

La metodologia di valutazione economico-finanziaria si articola come segue:

1. modello di **"credit scoring su dati storici"**: si applica a tutti gli interventi regionali con l'eccezione di quelli rivolti al supporto dell'avvio di impresa ("credit scoring per le start-up"), ovvero quelli in cui la delibera che definisce l'intervento regionale preveda l'utilizzo di una specifica e differente metodologia;
2. modello di **"credit scoring per start-up"**: si applica alle iniziative regionali rivolte al supporto dell'avvio di impresa nonché a qualsiasi iniziativa regionale nell'ambito della quale il soggetto richiedente non sia in possesso di almeno due bilanci ovvero due dichiarazioni fiscali (ovvero documentazione equipollente), con l'eccezione di quelli in cui la delibera istitutiva dell'intervento regionale preveda l'utilizzo di una specifica e differente metodologia.

Sulla base della metodologia di valutazione del rischio si identificano specifiche classi di rischio cui corrisponderà un esito della valutazione e un quadro cauzionale previsto ai fini del perfezionamento dell'operazione finanziaria.

1. Forme di garanzia previste ai fini della definizione del quadro cauzionale

L'art. 2 co. 2 della L.R. 11/2014 (come modificato dalla l.r. 37/2017) prevede l'introduzione di una graduazione alla richiesta di garanzie alle imprese in funzione della classe di rischio delle imprese medesime, nonché l'introduzione di un adeguamento delle garanzie in funzione del livello di rischio correlato alla singola agevolazione.

In attuazione della sopracitata l.r. 11/2014, si individuano le seguenti forme di garanzia ammissibili ai fini del perfezionamento dell'operazione finanziaria:

- 1) fidejussione rilasciata da banche (le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario - d.lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.) ovvero i soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, co. 3, del Testo Unico Bancario;
- 2) fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 TUB (ex D.Lgs. 13/8/2010 n.141);
- 3) fidejussione rilasciata da impresa differente rispetto al soggetto richiedente (cd. **"impresa sponsor"**): le imprese che possono rilasciare fidejussione nell'interesse dei soggetti richiedenti

l'agevolazione regionale sono solo i soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio ed in possesso di almeno due bilanci approvati¹ - come meglio definiti al successivo paragrafo 2;

- 4) fidejussione rilasciata da impresa di assicurazione iscritta all'elenco IVASS² a condizione che la stessa sia in possesso di rating (con giudizio in ambito "Investment grade"³) rilasciato da un'agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito presso l'ESMA (European Securities and Markets Authority);
- 5) Garanzie reali nella forma di *cash collateral* ovvero di pegno su titoli: nello specifico, i titoli su cui costituire pegno potranno essere esclusivamente rappresentati da titoli emessi dallo Stato Italiano;
- 6) Garanzie reali nella forma di ipoteca su immobili, a fronte di finanziamenti di importo non inferiore ad euro 250.000 (duecentocinquantamila), ovvero a fronte di programmi di spesa che prevedono l'acquisto di beni immobili.

Termini e condizioni degli specifici strumenti di garanzia saranno definiti in appositi format e resi disponibili in occasione della pubblicazione dei singoli bandi.

L'elenco delle forme di garanzia ammissibili ai fini del perfezionamento di operazioni finanziarie potrà essere integrato e/o aggiornato sulla base delle evidenze rivenienti dall'andamento delle misure agevolative implementate nei 12 mesi successivi alla pubblicazione del presente documento.

In funzione del *credit scoring* assegnato, al soggetto richiedente viene attribuita una classe di rischio ed il relativo esito/quadro cauzionale di seguito illustrato:

Classe di rischio	Quadro cauzionale
Classe 1	Ammissibile senza Garanzia
Classe 2	Ammissibile con garanzia pari al 50% del valore del finanziamento concesso
Classe 3	Ammissibile con garanzia pari al valore del finanziamento concesso

¹ L'impresa sponsor dovrà dichiarare in sede di presentazione della domanda da parte del soggetto richiedente l'agevolazione la disponibilità a rilasciare la suddetta fidejussione, fornendo la documentazione che sarà indicata negli specifici bandi. Tale fidejussione potrà essere acquisita a seguito di valutazione del gradimento della stessa secondo la metodologia indicata al paragrafo 2. Tale fidejussione potrà essere acquisita solo a condizione che:

- i) il *credit scoring* finale dell'impresa sponsor (ai sensi del par. 2.6) sia pari o superiore a 14 punti;
- ii) il MOL (come definito al par. 2.1 che segue) oppure le Attività finanziarie (pari alla somma delle voci di cui all'art. 2424 Cod.Civ., voce Attivo, lettera C numero III paragrafo 6) - limitatamente ai titoli di Stato ed altri strumenti di impiego temporaneo di liquidità - e voce Attivo, lettera C numero IV), siano pari o superiori all'importo del finanziamento richiesto (le n. 2 grandezze sono calcolate sulla base dell'ultimo bilancio approvato o depositato dell'impresa sponsor alla data della valutazione).

Nei singoli Bandi potranno essere definite limitazioni circa il numero di fidejussioni che una singola impresa sponsor può rilasciare nell'interesse di altre imprese fronte della concessione di agevolazioni finanziarie a valere su fondi regionali.

² Si specifica che possono essere imprese assicuratrici iscritte alla Sezione I dell'IVASS (imprese di assicurazione con sede legale in Italia) e alla Sezione II (sedi secondarie, stabilite in Italia, di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo);

³ Ai fini del rispetto della condizione, sarà considerato valido l'ultimo giudizio di rating disponibile, rilasciato in data non antecedente ai 18 mesi dalla data della stipula del contratto relativo all'intervento finanziario.

Ai fini del perfezionamento della contrattualizzazione dell'intervento finanziario, è possibile presentare:

- 1) Una sola garanzia rientrante nelle tipologie sopra individuate, per l'intero importo richiesto in sede di concessione a copertura dell'intervento finanziario;
- 2) Due garanzie rientranti nelle tipologie sopra individuate che consentano cumulativamente di coprire l'importo del quadro cauzionale richiesto in sede di concessione, a condizione che ogni singola garanzia copra almeno il 20% dell'importo medesimo. A titolo esemplificativo, è ammissibile una garanzia costituita per l'80% da fideiussione rilasciata da una banca e per il 20% da garanzia reale (o altra forma di garanzia), mentre non è ammissibile una garanzia costituita per l'85% da fideiussione rilasciata da una banca e per il 15% da garanzia reale (o altra forma di garanzia).

Con riferimento agli interventi finanziari "ammissibili con garanzia pari al valore del finanziamento concesso", ove l'intervento finanziario venga erogato in più tranche, il soggetto richiedente potrà presentare alla sottoscrizione del contratto:

- a) garanzia a copertura integrale dell'importo da garantire indicato nel decreto di concessione;
- b) garanzia a integrale copertura della quota in erogazione dell'intervento finanziario, impegnandosi a presentare prima dell'erogazione del saldo in sede di rendicontazione finale (pena decadenza dall'Intervento Finanziario concesso) un'integrazione della fideiussione per l'importo residuo (ovvero nuova garanzia per l'importo complessivo da garantire).

È fatta salva la possibilità di indicare per specifici interventi una specifica forma tecnica della garanzia da fornire in sede di proposta e/o di decreto di concessione.

2. Credit scoring su dati storici

La metodologia di assegnazione del *credit scoring* su dati storici si basa su un c.d. scoring economico-finanziario che, integrato con l'analisi andamentale genera il punteggio finale:

- lo **scoring economico-finanziario** misura il profilo di rischio economico-finanziario dell'impresa attraverso l'analisi dei dati di bilancio ovvero di dati contabili consuntivi riferiti al biennio precedente: gli indici di bilancio presi come riferimento per l'analisi a consuntivo, tra loro differenti, tengono in debita considerazione la capacità dell'impresa di essere in equilibrio economico e finanziario, di gestire il debito e di generare flussi di cassa;
- l'**analisi andamentale** consiste nell'attribuzione di un punteggio che tiene conto della capacità di gestione del debito, delle pregiudizievoli e degli eventi negativi, delle dinamiche finanziarie dei precedenti rapporti con Finlombarda S.p.A. Questa ulteriore analisi consente di approfondire il diverso profilo di rischio riscontrato, potendo considerare ulteriori elementi oltre le grandezze contabili.

Quanto sopra è declinato in funzione delle specifiche caratteristiche dei soggetti richiedenti e in particolare sulla base della sussistenza o meno dell'obbligo di deposito del bilancio nonché del regime di contabilità del soggetto richiedente, e quindi dei dati contabili disponibili come di seguito rappresentati:

1. *Soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio* ed in possesso di almeno due bilanci approvati (ad esempio S.r.l., S.p.A., SAPA, SCARL, Società consortili a responsabilità limitata, ecc.) alla data di presentazione della domanda;
2. *Soggetti in contabilità ordinaria non tenuti al deposito del bilancio di esercizio* e in possesso di almeno due bilanci contabili chiusi e di due dichiarazioni fiscali presentate (ad esempio Ditte Individuali, SNC, SAS, Liberi professionisti, ecc.) alla data di presentazione della domanda;

3. *Soggetti in contabilità semplificata non tenuti al deposito del bilancio di esercizio* ed in possesso di almeno due situazioni economiche chiuse e di due dichiarazioni fiscali presentate (ad esempio DI, SNC, SAS, Liberi professionisti, ecc.) alla data di presentazione della domanda;
4. *Soggetti in regime dei minimi o in regime contabile forfettario* in possesso di almeno due dichiarazioni fiscali presentate alla data di presentazione della domanda (ad esempio Liberi professionisti, ecc.).

2.1. Lo scoring economico-finanziario: soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio

Di seguito si rappresentano gli indicatori di bilancio utilizzati ai fini della valutazione del rischio di credito:

1. **PN / CI**: rapporto tra Patrimonio Netto e Capitale Investito;
2. **PFN / MOL**: rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e Margine Operativo Lordo;
3. **PFN / PN**: rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e Patrimonio Netto.
4. **AC / PC**: rapporto tra attività patrimoniali a breve (Attivo circolante) e passività patrimoniali a breve (Passivo circolante);
5. **ROI**: rapporto tra Risultato Operativo e Capitale Investito;
6. **MOL / VdP**: rapporto tra Margine Operativo Lordo e Valore della Produzione;

Si riporta di seguito la definizione delle grandezze utilizzate ai fini del calcolo dei ratios:

- **AC**: somma delle attività patrimoniali a breve, voce C (al netto degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) e della voce D dell'Attivo patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice Civile;
- **PC**: somma delle passività patrimoniali a breve, voce D (al netto degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) + voce E del Passivo patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice Civile;
- **CI**: capitale investito, totale Attivo patrimoniale;
- **MOL**: margine operativo lordo, calcolato come differenza tra valore e costi della produzione definito dallo schema di cui all'articolo 2425 del Codice Civile a cui vengono sommati gli ammortamenti, gli accantonamenti e le svalutazioni. Per le società costituite in forma cooperativa, il MOL è calcolato al lordo dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del cod.civ. e del "vantaggio cooperativo", cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa;
- **VdP**: Valore della produzione, totale voce A del Conto economico (all'articolo 2425 del Codice Civile);
- **ROI**: return on investment, pari al rapporto tra il reddito operativo (calcolato come differenza tra valore e costi della produzione definito dallo schema di cui all'articolo 2425 del Codice Civile) e il capitale investito (CI) come sopra definito;
- **PN**: totale patrimonio netto, inteso come totale voce A) del Passivo di Stato Patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice Civile, al netto di Crediti Vs soci per versamenti ancora dovuti e di eventuali distribuzione di utili/dividendi ai soci;
- **PFN**: posizione finanziaria netta, si intende la somma algebrica delle attività e delle passività di natura finanziaria intese come (i) l'importo derivante dalla somma delle voci di cui all'art. 2424 Cod.Civ., voce Passivo, lettera D) numeri 1-2-3-4-5-8-9-10-11 e 11-bis queste ultime quattro voci limitatamente alle poste di natura finanziaria, (ii) l'importo derivante dalla somma delle voci di cui allo stesso articolo 2424 Cod.Civ., voce Attivo, lettera C numero III paragrafo 6) (limitatamente ai titoli di Stato ed altri strumenti di impiego temporaneo di liquidità) e voce Attivo, lettera C numero IV.
- **MLT**: debiti finanziari in essere a medio/lungo termine, ovvero la sommatoria dell'importo esigibile oltre l'esercizio successivo delle passività di natura finanziaria (pari alla somma delle voci di cui all'art. 2424 Cod.Civ., voce Passivo, lettera D) numeri 1-2-3-4-5-8-9-10-11 e 11-bis queste ultime quattro voci limitatamente alle poste di natura finanziaria) e dei debiti tributari

e contributivi scaduti e/o rateizzati come da Nota integrativa o da prospetti contabili (voci di cui all'art. 2424 Cod.Civ., voce Passivo, lettera D) numeri 12 e 13 limitatamente agli importi scaduti e/o rateizzati come da Nota integrativa e da prospetti contabili).

Gli indicatori quantitativi sopra rappresentati sono stimati sulla base dei dati dei bilanci approvati alla data di presentazione della domanda. Resta inteso che, laddove tra la data di presentazione della domanda e la data di chiusura dell'istruttoria economico-finanziaria (ai fini dell'assegnazione del *credit scoring*) il soggetto richiedente approvi un nuovo bilancio e ne dia evidenza, tale documento potrà essere utilizzato ai fini della valutazione economico-finanziaria.

L'applicazione dei *ratios* sopra descritti comporta l'attribuzione di un punteggio compreso tra zero e 3 per ciascun rapporto: ogni impresa potrà quindi conseguire un punteggio compreso tra zero e 18 punti (come riportato nella Tabella di cui all'Allegato 1).

La sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun *ratio* con riferimento a ogni singolo esercizio esaminato consente di ottenere il punteggio assegnato al singolo esercizio: il punteggio totale sarà dato dalla media ponderata del punteggio degli ultimi due esercizi, con un fattore di ponderazione che valorizzi maggiormente il risultato dell'ultimo esercizio.

2.2. Lo scoring economico-finanziario: soggetti in contabilità ordinaria non tenuti al deposito del bilancio di esercizio

Gli indicatori quantitativi utilizzati per i soggetti in contabilità ordinaria non tenuti al deposito del bilancio di esercizio (ad esempio Ditte Individuali, SNC, SAS, Liberi professionisti, ecc.) sono equiparabili ai *ratios* previsti per i Soggetti con obbligo di deposito del bilancio: sarà cura del soggetto richiedente produrre, oltre alle ultime dichiarazioni dei redditi, i prospetti contabili economici e patrimoniali (ovvero Bilancini contabili chiusi e con dicitura 'Definitivo' generati a partire dalle registrazioni effettuate per la tenuta dei registri obbligatori - Libro Giornale, Libro inventari, Registri IVA e Registro dei cespiti) necessari ai fini del calcolo del *credit scoring*.

Gli indicatori quantitativi sopra rappresentati sono stimati sulla base delle ultime n. 2 dichiarazioni dei redditi e dei relativi dati contabili storici disponibili alla data di presentazione della domanda. Resta inteso che, laddove tra la data di presentazione della domanda e la data di chiusura dell'istruttoria economico-finanziaria (ai fini dell'assegnazione del *credit scoring*) il soggetto richiedente presenti una nuova dichiarazione fiscale e ne dia evidenza, tale documento potrà essere utilizzato ai fini della valutazione economico-finanziaria.

Il processo di stima dello scoring è analogo a quello previsto per i soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio di cui al paragrafo 2.1.

2.3. Il scoring economico-finanziario: soggetti in contabilità semplificata non tenuti al deposito del bilancio di esercizio

Gli indicatori quantitativi utilizzati per i soggetti in contabilità semplificata per i quali non sussiste l'obbligo di deposito dei bilanci (ad esempio Ditte Individuali, SNC, SAS, Liberi professionisti, ecc.) sono equiparabili ai *ratios* previsti per i Soggetti con obbligo di deposito del bilancio: sarà cura del soggetto richiedente produrre, oltre alle ultime dichiarazioni dei redditi, i prospetti contabili economici e patrimoniali (ovvero schemi di Conto economico e di Stato patrimoniale con dicitura 'Definitivo' generati a partire dalle registrazioni effettuate per la tenuta dei registri obbligatori - Registri IVA e Registro dei cespiti) necessari ai fini del calcolo del *credit scoring*.

Gli indicatori quantitativi sopra rappresentati sono stimati sulla base delle ultime n. 2 dichiarazioni dei redditi e dei relativi dati contabili storici disponibili alla data di presentazione della domanda. Resta inteso che, laddove tra la data di presentazione della domanda e la data di chiusura dell'istruttoria economico-finanziaria (ai fini dell'assegnazione del *credit scoring*) il soggetto richiedente presenti

una nuova dichiarazione fiscale e ne dia evidenza, tale documento potrà essere utilizzato ai fini della valutazione economico-finanziaria.

Il processo di stima dello scoring è analogo a quello previsto per i soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio di cui al paragrafo 2.1.

2.4. Lo scoring economico-finanziario: soggetti in regime contabile dei minimi o di contabilità forfettaria

Lo scoring statistico adottato per la valutazione del merito creditizio dei soggetti in regime contabile dei minimi o di contabilità forfettaria è analogo a quello in uso presso il Fondo Centrale di Garanzia ai fini della valutazione di ammissibilità dei medesimi soggetti ⁴

La valutazione viene effettuata su due indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello "Unico") presentate dal soggetto richiedente disponibili alla data di presentazione della domanda sulla base di un prospetto standard adeguatamente documentato. Resta inteso che, laddove tra la data di presentazione della domanda e la data di chiusura dell'istruttoria economico-finanziaria (ai fini dell'assegnazione del *credit scoring*) il soggetto richiedente presenti una nuova dichiarazione fiscale, e ne dia evidenza, quest'ultima potrà essere utilizzata ai fini della valutazione economico-finanziaria.

Di seguito si riportano i due indici utilizzati e i punteggi previsti:

Punti	MOL / OOFF.	MOL / Fatturato.
9	>= 1,6	>= 6,4%
6	>= 1,2 ; < 1,6	>= 4% ; < 6,4%
3	>= 0,8 ; < 1,2	>= 2,4% ; < 4%
0	< 0,8	< 2,4%

Tali indici evidenziano rispettivamente:

- la copertura degli oneri finanziari (il cui importo deve risultare da documenti contabili del soggetto richiedente);
- l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato;

Il punteggio ottenibile per i soggetti in regime contabile dei minimi o in regime di contabilità forfettaria, è quindi compreso tra 0 (zero) e 18 (diciotto) punti.

⁴ Disposizioni Operative del FCG (testo vigente approvato ai sensi dei decreti ministeriali 17 ottobre 2016 e 7 dicembre 2016), Parte VI - Lettera G. Procedura "Ordinaria" - Modello di valutazione per imprese sottoposte al regime di contabilità semplificata o forfettaria, non valutabili sulla base dei dati di bilancio, per gli studi professionali, per i professionisti iscritti agli ordini professionali e per quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013

2.5. L'analisi andamentale

L'analisi andamentale consiste nell'analisi di alcuni elementi atti ad approfondire il livello di rischio associato al mercato di riferimento, la dinamica dei rapporti intrattenuti con il sistema finanziario e a verificare la presenza di atti ed eventi pregiudizievoli a carico del soggetto richiedente e dei soci. Tale analisi consente di apportare una variazione del punteggio dello scoring statistico, eventualmente azzerandolo in presenza di elementi di rilevante criticità.

Gli elementi oggetto di analisi sono rappresentati da:

- 1) Variazione ricavi: verifica il trend della variazione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni relativi agli ultimi 2 anni, come risultanti dai dati contabili relativi agli ultimi n. 3 esercizi chiusi (in assenza di n. 3 esercizi non si assegna alcun punteggio);
- 2) Rapporto Utilizzato / Accordato limitatamente ai rischi autoliquidanti e a revoca (sulla base della media dei valori degli ultimi 12 mesi come da Centrale Rischi disponibile al momento dell'analisi);
- 3) Sconfini rilevanti in Centrale Rischi: considera la presenza o meno negli ultimi 12 mesi di irregolarità nella Centrale Rischi (sconfinamenti in supero (in assenza di margini), continuativi e non giustificati, nelle categorie di rischio a revoca e/o di rate scadute e non pagate sui finanziamenti rateali in essere);
- 4) Presenza di protesti sul soggetto richiedente, sui soci (con partecipazioni dirette e/o indirette pari almeno al 25%) e/o gli amministratori;
- 5) Presenza di eventi negativi negli ultimi 5 anni (fallimenti - procedure concorsuali - vedi Allegato 3) sul soggetto richiedente, sui soci con almeno il 25% del cap. soc. (nel caso di società di persone a carico dei soci con cariche rilevanti - vedi Allegato 4) e/o sugli amministratori, ovvero su società controllanti, controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Cod.Civ.;
- 6) Presenza di altre Pregiudizievoli di conservatoria (ipoteca giudiziale/pignoramento, ipoteca legale, domanda giudiziale - vedi Allegato 5) non cancellati o per cui non sia comprovata l'avvenuta cancellazione in fase di istruttoria, sul soggetto richiedente, sui soci con almeno il 25% del c.s. (nel caso di società di persone a carico dei soci con cariche rilevanti - vedi Allegato 4) e/o sugli amministratori
- 7) Presenza di insoluti o di chiusura con passaggio a perdita su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del soggetto richiedente (ovvero di una società controllata e/o collegata ai sensi dell'art. 2359 del Cod.Civ. al soggetto richiedente);
- 8) Mancata restituzione da parte del soggetto richiedente (ovvero da parte di una società controllanti, controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Cod.Civ. al soggetto richiedente) di contributi/finanziamenti gestiti da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed oggetto di provvedimento di revoca.

Si precisa che gli elementi di cui sopra saranno valorizzati solo in presenza di idoneo supporto informativo (autonomamente acquisito dal soggetto gestore).

L'analisi andamentale può assumere il valore massimo di +2 punti di score e minimo -18 punti di score, nei casi più gravi, come indicato all'Allegato 2.

Eventuali ulteriori elementi di rischio non compresi tra quelli sopra elencati e rilevati nel corso della valutazione, potranno concorrere alla determinazione dell'esito, indipendentemente dal *credit scoring* attribuito.

2.6. La valutazione finale (credit scoring)

Lo scoring finale è la sintesi dello scoring economico-finanziario e dell'analisi andamentale e può variare tra zero (peggiore valutazione) e 18 punti (migliore valutazione).

Il processo che, partendo dallo scoring statistico, permette di giungere al scoring finale è il seguente:

- allo scoring statistico viene sommato algebricamente lo score dell'analisi andamentale prevedendo un *cap* a 18 punti e un *floor* a zero punti. Il punteggio risultante da tale operazione costituisce il credit scoring finale;
- è ammesso il valore del credit scoring con decimali, senza alcuna approssimazione né per eccesso né per difetto, ma con troncamento al secondo decimale.

Nel caso in cui la domanda di finanziamento sia ammissibile (il credit scoring è pari o superiore a 8 punti), si dovrà determinare l'importo massimo finanziabile sulla base del seguente rapporto:

$$\text{Rata} / \text{CF} \leq 0,75$$

Rata: pari all'impegno annuo in quota capitale previsto per l'ammortamento dell'intervento finanziario (considerando un piano di ammortamento standard con rata all'italiana sulla base della durata richiesta nella domanda di finanziamento).

CF: è il cash flow sintetico relativo all'ultimo esercizio (il cash flow sintetico è calcolato come somma di Utile Netto e ammortamenti. Per le società costituite in forma cooperativa, il CF è calcolato tenendo conto dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del cod.civ. e del "vantaggio cooperativo", cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa)⁵.

Nel caso in cui tale rapporto superi il limite indicato, si procederà alla riduzione dell'intervento finanziario a un importo che consenta il rispetto del limite sopra indicato, a condizione che l'importo massimo finanziabile non sia inferiore al 50% dell'importo richiesto a titolo di finanziamento (o di leasing). Nel caso di un importo massimo finanziabile inferiore al 50% dell'importo richiesto, si proporrà la pratica con esito negativo.

In funzione del punteggio assegnato tramite il metodo di valutazione del "**credit scoring su dati storici**", al soggetto richiedente viene attribuita una classe di rischio ed il relativo esito/quadro cauzionale così come illustrati nella tabella seguente:

Classe di rischio	Esito/quadro cauzionale	Punteggio Credit Scoring (indicatori quantitativi + qualitativi)
Classe 1	Ammissibile senza Garanzia	≥ 14
Classe 2	Ammissibile con garanzia pari al 50% del valore del finanziamento concesso	$\geq 10; < 14$
Classe 3	Ammissibile con garanzia pari al valore del finanziamento concesso	$\geq 8; < 10$

⁵ Limitatamente ai soggetti in regime contabile dei minimi o di contabilità forfettaria (par. 2.4) si utilizza il MOL in luogo del CF.

2.7. Non ammissibilità

Qualora il Credit scoring dovesse risultare inferiore a 8 (otto) non sarà possibile concedere il finanziamento. Tale previsione dovrà essere espressamente prevista nei bandi quale causa di non ammissibilità.

3. Credit scoring per start-up

La metodologia di “**credit scoring per start-up**” si basa sull'utilizzo di *ratios* che tengono intrinsecamente conto di elementi quantitativi e qualitativi.

Nello specifico, sulla base di alcune grandezze economico-patrimoniali prospettiche indicate dai soggetti richiedenti (ad es. *ricavi di vendita, altri ricavi, consumi, servizi per lavorazioni esterne, costi commerciali, altri servizi, spese generali, affitti, costo del personale, giacenze medie di magazzino, tempi medi di incasso/pagamento, aliquote IVA, investimenti, fonti di copertura*) saranno stimate le dinamiche economico-patrimoniali del soggetto richiedente in funzione di un modello di budget standardizzato⁶, che tenga adeguatamente conto del livello di descrizione e della congruità delle informazioni fornite, al fine di normalizzarle sulla base di variazioni in rettifica predefinite.

Sulla base dei dati forniti dal soggetto richiedente come rettificati in sede di valutazione, il modello di budget standardizzato stimerà le dinamiche economico patrimoniali su un arco temporale di:

- 3 (tre) anni, ove l'importo complessivo richiesto del finanziamento (con riferimento ai fondi regionali) è inferiore a euro 150mila;
- 5 (cinque) anni, ove l'importo complessivo richiesto del finanziamento (con riferimento ai fondi regionali) è pari o superiore a euro 150mila.

Gli indicatori quantitativi utilizzati sono i seguenti quattro *ratios* calcolati per ciascun esercizio (annualità) del budget, ad eccezione del primo:

1. rapporto tra i mezzi propri (Patrimonio Netto e finanziamenti soci) e il capitale investito;
2. rapporto tra il flusso di cassa (generato nell'esercizio) al servizio del debito e la somma delle rate dei finanziamenti a medio/lungo termine rimborsate nell'esercizio (comprehensive di quota capitale e quota interessi);
3. rapporto tra l'eccedenza del valore della produzione rispetto al “punto di pareggio” (ovvero il valore della produzione che permetterebbe di coprire i costi fissi) ed il valore della produzione medesima;
4. rapporto tra Margine Operativo Lordo e Valore della Produzione.

L'applicazione dei *ratios* sopra descritti comporta l'attribuzione di un punteggio compreso tra 0 (zero) e 5 (cinque) sulla base della seguente tabella:

Punti	(PN + Fin. Soci) / Capitale investito	Flusso di cassa al servizio del debito / Rate fin. MLT	Margine di sicurezza rispetto al punto di pareggio	MOL / Vdp
5	> 30%	> 2,0	> 30%	> 18%
4	> 25%; <= 30%	> 1,5; <= 2,0	> 20%; <= 30%	> 16,5%; <= 18%
3	> 20%; <= 25%	> 1,3; <= 1,5	> 15%; <= 20%	> 13%; <= 16,5%
2	> 12%; <= 20%	> 1,2; <= 1,3	> 10%; <= 15%	> 8,0%; <= 13%
1	> 5%; <= 12%	> 1,0; <= 1,2	> 5%; <= 10%	> 3,0%; <= 8,0%
0	<= 5%	<= 1,0	<= 5%	<= 3,0% (o se VdP=0)

⁶ Tra l'altro si segnala che la fiscalità dei diversi soggetti richiedenti è trattata in maniera omogenea e standardizzata a prescindere dallo specifico regime fiscale cui è sottoposto il soggetto richiedente.

La sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun *ratio* con riferimento a ogni singolo esercizio prospettico esaminato consente di ottenere il punteggio assegnato al singolo esercizio prospettico.

Il punteggio totale sarà dato dalla media ponderata del punteggio di tutti gli esercizi prospettici (ad eccezione del primo), con un fattore di ponderazione che valorizzi maggiormente il risultato dell'ultimo esercizio prospettico:

- il punteggio totale ottenibile sulla base dei *ratios* sopradescritti è quindi compreso tra 0 (zero) e 20 (venti) punti;
- Il punteggio così ottenuto sarà poi oggetto di "normalizzazione" (al fine di riportarlo su una scala da zero a trenta) applicando la seguente formula :
Punteggio analisi economico-finanziaria = punteggio totale ottenuto sulla base dei ratios moltiplicato per 1,50 (uno virgola cinquanta)
- non saranno ammessi a intervento finanziario, le iniziative che abbiano conseguito un punteggio relativo all'analisi economico-finanziaria, inferiore a 12 (dodici) punti, senza procedere ad effettuare l'analisi delle potenzialità della start-up (vedi infra).

La valutazione economico-finanziaria è integrata dall'analisi delle potenzialità della start-up effettuata sulla base della documentazione relativa alla start-up medesima, cui sarà assegnato un punteggio compreso tra 0 (zero) e 70 (settanta) punti, sulla base dei seguenti tre sottocriteri:

- i) la valutazione delle competenze imprenditoriali, professionali, manageriali maturate in precedenti iniziative imprenditoriali ovvero professionali, e/o competenze maturate in precedenti esperienze lavorative o di altra natura curriculare nel settore specifico di attività del soggetto richiedente;
- ii) la valutazione delle voci di ricavo del progetto sulla base della documentazione fornita dal soggetto richiedente;
- iii) la valutazione delle voci di costo del progetto sulla base della documentazione fornita dal soggetto richiedente.

Criteria di valutazione	Sotto-criteri	Valorizzazione	Punteggio
POTENZIALITA' DELLA START-UP	Competenze imprenditoriali, professionali, manageriali maturate in precedenti iniziative imprenditoriali ovvero professionali, e/o competenze maturate in precedenti esperienze lavorative o di altra natura curriculare nel settore specifico	0 - 20	0 - 70
	Valutazione delle voci di ricavo del progetto sulla base del business plan presentato	0 - 25	
	Valutazione delle voci di costo del progetto sulla base del business plan presentato	0 - 25	
ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA	Analisi economico-finanziaria del modello riportante i dati economico-finanziari e patrimoniali prospettici allegato al business plan	0 - 30	0 - 30

Il punteggio totale (il *credit scoring* per start-up) sarà dato dalla somma del punteggio dell'analisi economico-finanziaria e del punteggio dell'analisi della potenzialità della start-up:

- il punteggio totale ottenibile sulla base delle valutazioni di cui sopra è quindi compreso tra 0 (zero) e 100 (cento) punti;
- non saranno ammessi a intervento finanziario, le iniziative che abbiano conseguito un *credit scoring* inferiore a 60 punti.

3.1. Esito della valutazione

In funzione del punteggio assegnato tramite il metodo di valutazione del "**credit scoring per start-up**", al soggetto richiedente viene attribuita una classe di rischio ed il relativo esito/quadro cauzionale illustrati nella tabella seguente:

Classe di rischio	Esito/quadro cauzionale	Punteggio Credit Scoring per start-up
Classe 1	Ammissibile senza Garanzia	≥ 85
Classe 2	Ammissibile con garanzia pari al 50% del valore del finanziamento concesso	≥ 70 ; < 85
Classe 3	Ammissibile con garanzia pari al valore del finanziamento concesso	≥ 60 ; < 70

3.2. Non ammissibilità (*Credit scoring* < 60)

Qualora il *Credit scoring* dovesse risultare inferiore a 60 (sessanta) punti non sarà possibile concedere il finanziamento. Tale previsione dovrà essere espressamente prevista nei bandi quale causa di non ammissibilità.

Resta inteso che qualora nel corso dell'attività istruttoria si rilevi una o più delle seguenti fattispecie, l'analisi economico-finanziaria si concluderà con esito negativo, con l'assegnazione di un punteggio complessivo pari a zero punti:

1. presenza di insoluti o di chiusura con passaggio a perdita su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del soggetto richiedente⁷ (ovvero di un'impresa collegata⁸ al soggetto richiedente);
2. presenza di protesti negli ultimi 5 (cinque) anni sul soggetto richiedente per cui non sia comprovata l'avvenuta sistemazione in fase di istruttoria.

⁷ Il soggetto richiedente su cui sono effettuate le verifiche sopra elencate è inteso come l'impresa/il professionista/la persona fisica che presenta domanda di accesso e i relativi eventuali soci (con quote/partecipazioni pari almeno al 25%) e amministratori, effettivi o dichiarati nella domanda di accesso.

⁸ Un'impresa si ritiene collegata quando il soggetto richiedente (come definito nella nota precedente) ne possieda almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto.

ALLEGATO 1 - RATIO UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DELLO SCORING ECONOMICO-FINANZIARIO

SISTEMA DI CREDIT SCORING

Punti	PN / CI (1)	PFN / MOL	PFN / PN	AC / PC	ROI (2)	MOL / VdP
3	> 20%	<=0,8	<= 1,8	> 1,3	> 9%	> 13%
2	>12% ; <= 20%	> 0,8 ; <= 2,5	> 1,8 ; <= 2,2	> 0,9 ; <= 1,3	> 6% ; <= 9%	> 8% ; <= 13%
1	> 5% ; <= 12%	> 2,5 ; <= 3,5	> 2,2 ; <= 2,6	> 0,7 ; <= 0,9	> 3% ; <= 6%	> 3% ; <= 8%
0	<= 5%	> 3,5 (o se MOL<=0)	> 2,6 (o se PN<=0)	<= 0,7	<= 3%	<= 3% (o se VdP=0)

- ▀ (1) Per le imprese appartenenti al settore dei servizi e del commercio il rapporto ottenuto viene corretto sulla base di un moltiplicatore pari a 1,50 per tenere conto delle loro peculiarità
- ▀ (2) Per le imprese appartenenti al settore dei servizi e del commercio il rapporto ottenuto viene corretto sulla base di un moltiplicatore pari a 0,70 per tenere conto delle loro peculiarità

ALLEGATO 2 - L'ANALISI ANDAMENTALE

Analisi andamentale		
Indicatore	Valore	
Variazione annua ricavi	Stabile (1 esercizio crescita, 1 esercizio calo)	0
	In crescita (2 esercizi crescita)	1
	In diminuzione (2 esercizi calo)	-1
Rapporto Utilizzato / Accordato (Autoliquidanti e a Revoca)	Basso (< 0,35)	1
	Medio (0,35 <= R <= 0,78)	0
	Elevato (> 0,78)	-1
Sconfini in Centrale Rischi (ultimi 12 mesi)	Non rilevanti	0
	Rilevanti	-5
	Sofferenze	-17
Protesti sul richiedente, sui soci e/o amministratori	Non presenti	0
	Sui soci e/o amministratori	-2
	Sul richiedente	-17
Presenza di Eventi negativi (fallimenti - procedure concorsuali) sul soggetto richiedente, sui soci con almeno il 25% del c.s. e/o sugli amministratori (ad eccezione di cariche di mera vigilanza), ovvero su società controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. al soggetto richiedente	Non presenti	0
	Sul richiedente	-10
	Su almeno un soggetto ad eccezione del richiedente (per ogni singolo evento)	-3
Presenza di Altri Pregiudizievoli non cancellati o per cui non sia comprovata l'awenuta cancellazione in fase di istruttoria, sul soggetto richiedente, sui soci con almeno il 25% del c.s. e/o sugli amministratori	Assenza di pregiudizievoli	0
	Sui soci e/o amministratori	-1
	Sul richiedente	-3
Presenza di insoluti su linee di credito gestite da Finlombarda, a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del soggetto richiedente (ovvero di una società controllata e/o collegata ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. al soggetto richiedente)	Non presenti	0
	Su società controllanti, controllate e/o collegate	-4
	Sul richiedente	-17
Mancata restituzione da parte del soggetto richiedente (ovvero da parte di una società controllata e/o collegata ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. al soggetto richiedente) di contributi/finanziamenti gestiti da Finlombarda, a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed oggetto di provvedimento di revoca	Non presenti	0
	Su società controllanti, controllate e/o collegate	-8
	Sul richiedente	-17

ALLEGATO 3 - Tabella di raccordo Eventi pregiudizievoli

DESCRIZIONE EVENTO PREGIUDIZIEVOLE	FAMIGLIA	DESCRIZIONE EVENTO PREGIUDIZIEVOLE	FAMIGLIA	DESCRIZIONE EVENTO PREGIUDIZIEVOLE	FAMIGLIA
SENTENZA DI FALLIMENTO	Fallimento o similari	ESECUZIONE IMMOBILIARE	Ipoteca giudiziale / pignoramento	DOMANDA GIUDIZIALE	Domanda giudiziale
CONCORDATO PREVENTIVO	Fallimento o similari	RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento	DOM.GIUD.-ACCERTAMENTO DI DIRITTI REALI	Domanda giudiziale
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA	Fallimento o similari	SEQUESTRO GIUDIZIARIO	Ipoteca giudiziale / pignoramento	DOM.GIUD.-ACCERT.GIUDIZ.SOTTOSCRIZ.ATTI	Domanda giudiziale
AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA	Fallimento o similari	SEQUESTRO CONSERVATIVO DI QUOTE	Ipoteca giudiziale / pignoramento	DOM.GIUD.-ACCERT.SIMULAZIONE ATTI	Domanda giudiziale
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	Fallimento o similari	IPOTECA GIUDIZIALE	Ipoteca giudiziale / pignoramento	DOM.GIUD.AFFRANCAZIONE FONDO ENFITEUTICO	Domanda giudiziale
AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA	Fallimento o similari	I.GIUDIZIALE PER DECRETO INGIUNTIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento	DOM.GIUD.-AZIONE DI RIVENDICAZIONE	Domanda giudiziale
BANCAROTTA FRAUDOLENTA	Fallimento o similari	IPOTECA GIUDIZIALE PER LODO ARBITRALE	Ipoteca giudiziale / pignoramento	DOM.GIUD.-AZIONE NEGATORIA	Domanda giudiziale
BANCAROTTA SEMPLICE	Fallimento o similari	I.GIUDIZIALE PER SENTENZA DI CONDANNA	Ipoteca giudiziale / pignoramento	DOM.GIUD.-DEVOLUZIONE FONDO ENFITEUTICO	Domanda giudiziale
CONCORDATO FALLIMENTARE	Fallimento o similari	IP.RINN.-I.GIUD. DECRETO INGIUNTIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento	DOM.GIUD.-DICH. DI ANNULLAMENTO DI ATTI	Domanda giudiziale
LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA	Fallimento o similari	IP.RINN.-I.GIUD. LODO ARBITRALE	Ipoteca giudiziale / pignoramento	DOM.GIUD.-DICH.INVALIDITA' TRASCRIZIONE	Domanda giudiziale
SCIOGLIMENTO PER ATTO DELL'AUTORITA'	Fallimento o similari	IP.RINN.-I.GIUD. SENTENZA CONDANNA	Ipoteca giudiziale / pignoramento	DOM.GIUD.-DICH. DI NULLITA' DI ATTI	Domanda giudiziale
STATO DI INSOLVENZA	Fallimento o similari	DECRETO SEQUESTRO CONSERVATIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento	DOM.GIUD.-DIVISIONE GIUDIZIALE	Domanda giudiziale
AMMISSIONE CONCORDATO	Fallimento o similari	PIGNORAMENTO ESATTORIALE	Ipoteca giudiziale / pignoramento	DOM.GIUD.-ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA	Domanda giudiziale
DECRETO AMMISSIONE AMMINISTR.CONTROLLATA	Fallimento o similari	VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI	Ipoteca giudiziale / pignoramento	DOM.GIUD.-IMPUGN.ACQUISTI CAUSA DI MORTE	Domanda giudiziale
DECRETO DI AMMISSIONE CONCORDATO	Fallimento o similari	ORDINANZA SEQUESTRO CONSERVATIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento	D.GIUD.-IMP.RINUNZIA EREDITA' DA CREDIT.	Domanda giudiziale
PREVENTIVO	Fallimento o similari	ORDINANZA SEQUESTRO CONSERVATIVO PENALE	Ipoteca giudiziale / pignoramento	DOM.GIUD.-INTERRUZIONE USUCAPIONE	Domanda giudiziale
SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO	Fallimento o similari	RICORSO PROVVEDIMENTO INGIUNTIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento	DOM.GIUD.-OPPOSIZ. CREDITORI A DIVISIONE	Domanda giudiziale
SENT.OMOLOGAZ. CONCORDATO FALLIMENTARE	Fallimento o similari	R.U.-DECR. SEQ. CONSERVATIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento	DOM.GIUD.-OPPOSIZ.TERZO CONTRO SENTENZE	Domanda giudiziale
CONCORDATO	Fallimento o similari	R.U.-DECRETO DI SEQUESTRO CONSERVATIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento	DOM.GIUD.-RESCISSIONE	Domanda giudiziale
ESTENSIONE SENTENZA DI FALLIMENTO	Fallimento o similari	R.U.-PIGNORAMENTO ESATTORIALE	Ipoteca giudiziale / pignoramento	DOM.GIUD.-REVOCA ATTI SOGGETTI A TRASCR.	Domanda giudiziale
REVOCA AMMISSIONE AMMINISTRAZIONE	Fallimento o similari	R.U.-VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI	Ipoteca giudiziale / pignoramento	DOM.GIUD.-REVOCAZIONE DONAZIONE	Domanda giudiziale
CONTROLLATA	Fallimento o similari	R.U.-ORDINANZA SEQUESTRO CONSERVATIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento	DOM.GIUD.-REVOCAZ. TERZO CONTRO SENTENZE	Domanda giudiziale
R.U.-DECRETO AMMISSIONE AMM.CONTROLLATA	Fallimento o similari	R.U.-ORDIN.SEQUESTRO CONSERVATIVO PENALE	Ipoteca giudiziale / pignoramento	DOM.GIUD.-RIDUZ. DISPOSIZ.TESTAMENTARIA	Domanda giudiziale
R.U.-DECR.DI AMMISSIONE CONCORDATO PREV.	Fallimento o similari	R.P.-DECR. SEQ. CONSERVATIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento	DOM.GIUD.-RIDUZIONE DONAZIONE	Domanda giudiziale
R.U.-SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO	Fallimento o similari	R.P.-DECRETO DI SEQUESTRO CONSERVATIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento	DOM.GIUD.-RISCATTO IMMOBILI	Domanda giudiziale
R.U.-SENT.OMOLOGAZIONE CONCORDATO FALL.	Fallimento o similari	R.P.-PIGNORAMENTO ESATTORIALE	Ipoteca giudiziale / pignoramento	DOM.GIUD.RISOLUZ.PER INADEMPIMENTO ONERE	Domanda giudiziale
R.P.-DECRETO AMMISSIONE AMM.CONTROLLATA	Fallimento o similari	R.P.-VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI	Ipoteca giudiziale / pignoramento	DOM.GIUD.-SEPARAZIONE IMMOBILI DOTALI	Domanda giudiziale
R.P.-DECR.DI AMMISSIONE CONCORDATO PREV.	Fallimento o similari	R.P.-ORDINANZA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento	DOM.GIUD.-SEPARAZIONE GIUDIZIALE BENI	Domanda giudiziale
R.P.-SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO	Fallimento o similari	R.P.-ORDIN.SEQUESTRO CONSERVATIVO PENALE	Ipoteca giudiziale / pignoramento	COSTITUZIONE DI FONDO PATRIMONIALE	Domanda giudiziale
R.P.-SENT.OMOLOGAZIONE CONCORDATO FALL.	Fallimento o similari	R.U. - IPOTECA GIUDIZIALE	Ipoteca giudiziale / pignoramento	IPOTECA LEGALE	Ipoteca legale
A.R.-DECRETO AMMISSIONE AMM.CONTROLLATA	Fallimento o similari	R.U.-I.GIUD. DECRETO INGIUNTIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento	IPOTECA LEGALE PER COMPRAVENDITA	Ipoteca legale
A.R.-SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO	Fallimento o similari	R.U.-I.GIUD. LODO ARBITRALE	Ipoteca giudiziale / pignoramento	IPOTECA LEGALE PER DIVISIONE	Ipoteca legale
A.R.-SENT.OMOLOGAZIONE CONCORDATO FALL.	Fallimento o similari	R.U.-I.GIUD. SENTENZA CONDANNA	Ipoteca giudiziale / pignoramento	I.LEGALE PER DIVISIONE A STRALCIO	Ipoteca legale
		R.U.-I.RINN.-I.GIUD. DECRETO INGIUNTIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento	I.LEGALE ORDINANZA AUTORITA' GIUDIZIARIA	Ipoteca legale
		R.U.-I.RINN.-I.GIUD. LODO ARBITRALE	Ipoteca giudiziale / pignoramento	I.LEGALE PROVVEDIMENTO PRES.TRIBUNALE	Ipoteca legale
		R.U.-I.RINN.-I.GIUD.SENTENZA CONDANNA	Ipoteca giudiziale / pignoramento	I.LEGALE PER DECRETO MINISTRO INDUSTRIA	Ipoteca legale
		A.R.-DECRETO DI SEQUESTRO CONSERVATIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento	IP.RINN.-IP.LEGALE COMPRAVENDITA	Ipoteca legale
		A.R.-PIGNORAMENTO ESATTORIALE	Ipoteca giudiziale / pignoramento	IP.RINN.-IP.LEGALE PER DIVISIONE	Ipoteca legale
		A.R.-VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI	Ipoteca giudiziale / pignoramento	IP.RINN.-IP.LEGALE DIVISIONE STRALCIO	Ipoteca legale
		A.R.-ORDINANZA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento	IP.RINN.-IP.LEGALE ORDIN.AUT.GIUDIZIARIA	Ipoteca legale
		A.R.-ORDIN.SEQUESTRO CONSERVATIVO PENALE	Ipoteca giudiziale / pignoramento	IP.RINN.-IP.LEGALE PROV.V.PRES.TRIB.	Ipoteca legale
				IP.RINN.-IP.LEGALE DECR.MIN.INDUSTRIA	Ipoteca legale
				IP.RINN.-I.GIUD. SENTENZA DIVORZIO	Ipoteca legale
				IP.RINN.-I.GIUD.SENT. SEPARAZIONE PERS.	Ipoteca legale
				R.U.-I.LEGALE COMPRAVENDITA	Ipoteca legale
				R.U.-I.LEGALE PER DIVISIONE	Ipoteca legale
				R.U.-I.LEGALE PER DIVISIONE A STRALCIO	Ipoteca legale
				R.U.-I.LEGALE ORDIN.AUTORITA GIUDIZIARIA	Ipoteca legale
				R.U.-I.LEGALE PROV.V.PRESIDENTE TRIBUNALE	Ipoteca legale
				R.U.-I.LEGALE DECR. MINISTRO INDUSTRIA	Ipoteca legale
				R.U.-IP.RINN.-IP.LEGALE COMPRAVENDITA	Ipoteca legale
				R.U.-IP.RINN.-IP.LEGALE PER DIVISIONE	Ipoteca legale
				R.U.-I.RINN.-I.LEG. DIVISIONE A STRALCIO	Ipoteca legale
				R.U.-I.RINN.-I.LEG.ORDINANZA AUT.GIUDIZ.	Ipoteca legale
				R.U.-I.RINN.-I.LEG. PROV.V.PRES.TRIB.	Ipoteca legale

ALLEGATO 4 - Cariche rilevanti**CARICHE RILEVANTI**

COLTIVATORE DIRETTO
SOCIO
SOCIO ABILITATO
SOCIO ACCOMANDANTE
SOCIO ACCOMANDATARIO
SOCIO ACCOMANDATARIO D'OPERA
SOCIO ACCOMANDATARIO E PREPOSTO
SOCIO ACCOMANDATARIO E RAPPRESENTANTE LEGALE
SOCIO AMMINISTRATORE
SOCIO CHE NON PARTECIPA ALLE LAVORAZIONI
SOCIO COMPROPRIETARIO
SOCIO CON FIRMA CONGIUNTA
SOCIO CONTITOLARE
SOCIO DELL'IMPRESA ARTIGIANA
SOCIO DI OPERA
SOCIO DI SOCIETA' DI FATTO
SOCIO DI SOCIETA' DI PERSONE RAPPRES
SOCIO DI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
SOCIO E PREPOSTO
SOCIO E RESPONSABILE TECNICO
SOCIO FINANZIATORE
SOCIO LAVORANTE
SOCIO QUALIFICATO
SOCIO RAPPRESENTANTE
SOCIO UNICO
TITOLARE
TITOLARE DELL'IMPRESA ARTIGIANA
TITOLARE E RESPONSABILE TECNICO
TITOLARE FIRMATARIO